

# **STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

**"A.B.A.S. Associazione Bolognese Amministratori di Sostegno" ex legge n. 383/2000**

## **Denominazione, sede e durata**

### **Art.1**

E costituita l'Associazione di promozione sociale ex legge n. 383/2000 denominata "A.B.A.S. - Associazione Bolognese Amministratori di Sostegno" con sede in Bologna Viale Antonio Aldini n.3.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; I 'Associazione può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

## **Titolo II**

### **Scopi e attività**

#### **Art. 2**

L'Associazione "A.B.A.S.- Associazione Bolognese Amministratori di Sostegno" non ha fini di lucro, promuove lo svolgimento di attività di utilità sociale, svolgendo attività di promozione sociale a favore degli associati e dei terzi. Dette attività sono finalizzate allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che ne impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla tutela sociale. L'associazione in particolare intende favorire lo sviluppo e la diffusione delle misure di protezione giuridica, con particolare riferimento all'amministrazione di sostegno, quali strumenti per la tutela dei soggetti deboli.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione tra le altre intende svolgere le seguenti attività:

- organizzazione di iniziative di formazione ed aggiornamento per gli amministratori di sostegno, tutori, curatori, professionisti, cittadini e volontari e comunque per le persone interessate al tema;
- predisposizione di un elenco di soggetti disposti ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno o di tutore passando attraverso un percorso di formazione promosso dall' associazione in collaborazione con il Tribunale e le autorità pubbliche e private che si occupano delle misure di protezione giuridica e della tutela dei soggetti c.d. deboli;
- divulgazione e studio della giurisprudenza e dottrina in materia di misure di protezione della persona;

- costituzione e mantenimento di un supporto scientifico destinato agli amministratori di sostegno al fine di sostenerli con professionalità, competenza ed esperienza nello svolgimento del proprio incarico;
- elaborazione di pubblicazioni e ricerche relative all'attività dell'Associazione, al tema dell'amministrazione di sostegno e agli argomenti n quest'ultima connessi o comunque collegati;
- elaborazione e partecipazione a progetti, iniziative e protocolli;
- collaborazione con i Tribunali ed, in particolare, con le Cancellerie dei Giudici Tutelari;
- promozione e diffusione di un'applicazione, corretta e rispettosa dei soggetti deboli, della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno;
- creazione e diffusione di un codice etico dell'amministratore di sostegno ispirato ai principi del rispetto, della riservatezza, della garanzia della migliore qualità della vita della persona beneficiaria;
- diffusione della cultura delle misure di protezione giuridica intese come strumenti di tutela che limitano nella misura minore possibile la capacità di agire di una persona.

Nello svolgimento dell' attività la associazione può collaborare con soggetti pubblici e privati e aderire ad organismi locali, nazionali e internazionali aventi analoghe finalità.

### **TITOLO III**

#### **Ordinamento interno e rapporto associativo**

##### **Art.3**

L'ordinamento interno è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività e non temporaneità del rapporto associativo.

##### **Art. 4**

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali.

I membri del Comitato Scientifico sono soci onorari dell'Associazione e non hanno diritti di elettorato attivo e passivo.

##### **Art. 5**

L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio - Direttivo.

Il diniego di ammissione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

Il rapporto associativo si risolve per morte, per recesso, per esclusione e per decadenza:

- a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione,
- b) l'esclusione può essere disposta dal Consiglio Direttivo per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni ;
- c) la decadenza del socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota associativa, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

Avverso i provvedimenti di esclusione e decadenza il socio interessato può proporre ricorso alla Assemblea entro 30 gg dalla relativa comunicazione.

La quota associativa deve essere versata entro e non oltre la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

#### **Art. 6**

Sono "Amici dell'Associazione" coloro che pur non essendo soci partecipano all'attività dell' Associazione, condividendone gli scopi, con diritto ad informazioni sull'attività stessa e le iniziative dell'Associazione, con esclusione del diritto all'elettorato passivo e attivo, con diritto di partecipare, in qualità di menii uditori, alle assemblee. Gli "Amici dell'Associazione" sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione all'Associazione nella misura della metà dell'importo fissato per l'adesione dei soci dell'Associazione.

#### **Art. 7**

L'Associazione può articolarsi in Sezioni operanti in vari ambiti territoriali, di norma coincidenti con la provincia di Bologna.

Nell'ambito territoriale di riferimento di una medesima Provincia può essere costituita una sola Sezione dell'Associazione.

Ogni Sezione risulta essere una mera articolazione dell'associazione.

Su formale domanda sottoscritta da almeno dieci soci inoltrata con una relazione alla Assemblea dell'Associazione, quest'ultima costituisce la Sezione stessa.

La Sezione è dotata di un proprio presidente e di un comitato organizzativo, quali organi aventi il compito di coordinare a livello della Sezione stessa le attività dell'associazione.

Ogni Sezione è retta da un Regolamento uguale per tutte le Sezioni che deve essere approvato dall'Associazione al quale tuttavia l'Assemblea dell'Associazione, a maggioranza degli aventi diritto, può apportare gli adeguamenti e/o le integrazioni rese necessarie od opportune da fattori locali e dall'esperienza, ferme restando le norme fondamentali.

La Sezione opera nel pieno rispetto delle norme dello Statuto sociale e del

Regolamento di Sezione.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può delegare alla Sezione specifiche funzioni determinandone i compiti e attribuendo le necessarie risorse.

## **TITOLO IV**

### **Organi**

#### **Art. 8**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- Il Comitato Scientifico;
- Le Sezioni Locali ove istituite.

#### **Art.9**

L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari dell'Associazione di promozione sociale Bolognese Amministratori di Sostegno, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

All'Assemblea ordinaria compete:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio;
- c) approvare i regolamenti associativi;
- d) decidere i ricorsi degli aspiranti soci non ammessi e dei soci esclusi.

All'Assemblea straordinaria compete:

- a) approvare le modifiche statutarie;
- b) deliberare lo scioglimento della associazione.

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto anche a mezzo mail o fax o posta ordinaria contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno sette giorni prima della data stabilita

per l'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, che non può tenersi nel medesimo giorno della prima, l'associazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti le persone.

E' ammesso il voto per delega; ogni associato non potrà ricevere più di due deleghe di altri due associati.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal presidente, in mancanza dal Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano. Il Presidente provvede alla nomina di un Segretario, incaricandolo della redazione del verbale di assemblea, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

### **Art.10**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di sette ed un massimo di nove, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione e devono sempre comunque farne parte il Presidente e il Vice Presidente.

Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio dell'associazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo rimane in carica, fino alla naturale scadenza, anche in caso di dimissioni o decadenza dalla carica di uno dei suoi membri; in tal caso i componenti restanti nomineranno un sostituto scegliendolo tra i soci dell'associazione. Qualora la decadenza o le dimissioni interessino più della metà dei membri, il consiglio direttivo dovrà essere rieletto nella sua interezza; all'uopo, il Consiglio direttivo, convocherà entro 30 giorni l'assemblea ordinaria per le elezioni.

Il Consiglio direttivo può creare commissioni apposite, anche con durata determinata, per lo svolgimento di specifiche attività.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i soci fondatori Vitulo Francesca e Cera Stefano in quanto ideatori e promotori della nascita dell'associazione. L'assemblea straordinaria, deliberando con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, può integrare i membri di diritto del Consiglio direttivo scegliendoli tra i soci che si siano distinti per attività particolarmente meritorie svolte in favore di ABAS. I membri di diritto possono ricoprire ogni incarico all'interno del Consiglio.

Il Consiglio direttivo delibera i regolamenti necessari per il funzionamento dell'associazione nonché le elezioni dei suoi membri.

#### **Art.11**

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente, ed in caso di suo impedimento o assenza il Vice Presidente, rappresentano l'Associazione e compiono tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

#### **Art. 12**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

#### **Art. 13**

Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico composto da tre a quindici membri, soci onorari, per le loro conoscenze, esperienze e competenze scientifiche, tecniche e culturali, che possano contribuire all'attività dell'Associazione.

La carica di membro del Consiglio Direttivo non costituisce causa di incompatibilità con quella di membro del Comitato Scientifico.

Il Comitato nomina al suo interno un Direttore Scientifico.

Il Comitato Scientifico fornisce il proprio parere riguardo:

- programma di attività dell'Ente;
  
- singole iniziative dell'Associazione.

Comitato Scientifico inoltre può curare pubblicazioni e ricerche relativamente alle attività associative.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

## **TITOLO V**

### **Risorse economiche - Esercizio Finanziario**

#### **Art. 14**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da :

a) quote e contributi degli associati:

b) eredità, donazioni e legati:

c) contributi dello Stato, delle Regioni di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le quote associative non sono trasmissibili.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse

economiche di cui alla lettera b), c), d) e), nonché per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se realizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art. 22 della legge n. 383/2000.

#### **Art.15**

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

#### **Art. 16**

Le convenzioni tra l'Associazione e gli enti pubblici o altri enti e soggetti sono approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

### **TITOLO VI**

#### **Scioglimento e norme di riferimento**

#### **Art.17**

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni individuate dall'Assemblea tra quelle aventi finalità analoghe o per fini di utilità sociale.

#### **Art.18**

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. e del codice civile e alla legge n. 383/2000.

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO

Verbale di Assemblea Straordinaria del 28/04/2014.

Il giorno 28 del mese di Aprile dell'anno 2014 alle ore 18.30 in Bologna, presso lo Studio dell'Avv. Mara Martelli to in Bologna in Via Santo Stefano n. 140, si è riunita l'Assemblea dell'Associazione di Promozione Sociale ABAS, Associazione Bolognese Amministratori di Sostegno.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Avv. Francesca Vitulo, Presidente dell'Associazione, assume le funzioni di Segretario la Dott.ssa Laura Pompili. Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo mail, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto. In seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, si discuteva e deliberava sul seguente ordine del giorno:

### 1) ILLUSTRAZIONE E APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO;

Assume presidenza, ai sensi dello Statuto societario, l'Avv. Francesca Vitulo, Presidente dell'Associazione, che constata il raggiungimento del quorum costitutivo di tre quarti dei soci con la presenza di n. 20 associati, di cui 6 delegati, come da fogli che si allegano al verbale. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che alcuni soci, tra i quali l'Avv. Luana Albertini, hanno ritenuto doveroso che l'Associazione, costituita a Bologna in data 3/05/2012, apponesse alcune modifiche al testo statutario, al fine di disciplinare alcuni aspetti che non erano stati previsti in origine, e quindi ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci per esaminare ed approvare un nuovo testo di statuto sociale ritenuto conforme alle richieste presentate da alcuni soci, nonché alle normative vigenti in materia di Enti di tipo Associativo con particolare riguardo alle Associazioni di Promozione Sociale.

Successivamente dà lettura della proposta di modifica dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 4 articoli (quattro articoli) ed esattamente gli artt. 1, 4, 10 e 13,

A conclusione della lettura dei n. 4 articoli viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 19:30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

ISECRETARIO

IL PRESIDENTE

---

---

**Appendice allegata al verbale dell'Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2017, ore 19,30.**

Di seguito si precisano, a far parte integrante del suddetto verbale, le modifiche approvate in data odierna da apportare allo Statuto "ABAS":


- Art. 5: inserire come ultimo comma *"La quota associativa deve essere versata entro e non oltre la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio"*.
- Art. 9 comma 13: sostituire a *"È ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di un socio"* con *"È ammesso il voto per delega; ogni associato non potrà ricevere più di due deleghe di altri due associati"*.
- Art. 10 comma 1: sostituire al *"Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre e con un massimo di cinque, eletti dall'assemblea, previa determinazione del loro numero"* con *"il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di sette e con un massimo di nove, eletti dall'assemblea, previa determinazione del loro numero"*;
- Art. 10 comma 9: sostituire a *"qualora la decadenza o le dimissioni interessino più di un membro, il consiglio direttivo dovrà essere rieletto nella sua interezza"* con *"qualora la decadenza o le dimissioni interessino più della metà dei membri, il consiglio direttivo dovrà essere rieletto nella sua interezza"*;
- Art. 12: sostituire *"il vice presidente sostituisce il vice presidente in caso di impedimento"* con *"il vice presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento"*.

Eventuali ulteriori annotazioni:


NULLA DA DICHIARARE.

Bologna, 27 aprile 2017

Il Presidente Avv. Vitulo



Il Segretario Avv. BRANDOLI



Bene orvella

## STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"A.B.A.S. Associazione Bolognese Amministratori di Sostegno" ex legge n. 383/2000

### Titolo I

#### Denominazione, sede e durata

##### Art.1

E' costituita l'Associazione di promozione sociale ex legge n. 383/2000 denominata "A.B.A.S. - Associazione Bolognese Amministratori di Sostegno" con sede in Bologna Viale Antonio Aldini n.3.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; l'Associazione può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.

### Titolo II

#### Scopi e attività

##### Art. 2

L'Associazione "A.B.A.S. - Associazione Bolognese Amministratori di Sostegno" non ha fini di lucro, promuove lo svolgimento di attività di utilità sociale, svolgendo attività di promozione sociale a favore degli associati e dei terzi. Dette attività sono finalizzate allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che ne impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla tutela sociale. L'associazione in particolare intende favorire lo sviluppo e la diffusione delle misure di protezione giuridica, con particolare riferimento all'amministrazione di sostegno, quali strumenti per la tutela dei soggetti deboli.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione tra le altre intende svolgere le seguenti attività:

- organizzazione di iniziative di formazione ed aggiornamento per gli amministratori di sostegno, tutori, curatori, professionisti, cittadini e volontari e comunque per le persone interessate al tema;
- predisposizione di un elenco di soggetti disposti ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno o di tutore passando attraverso un percorso di formazione promosso dall'associazione in collaborazione con il Tribunale e le autorità pubbliche e private che si occupano delle misure di protezione giuridica e della tutela dei soggetti c.d. deboli;
- divulgazione e studio della giurisprudenza e dottrina in materia di misure di protezione della persona;
- costituzione e mantenimento di un supporto scientifico destinato agli amministratori di sostegno al fine di sostenerli con professionalità, competenza ed esperienza nello svolgimento del proprio incarico;

Ravenna      Orvella      Zucchi

- elaborazione di pubblicazioni e ricerche relative all'attività dell'Associazione, al tema dell'amministrazione di sostegno e agli argomenti a quest'ultima connessi o comunque collegati;
- elaborazione e partecipazione a progetti, iniziative e protocolli;
- collaborazione con i Tribunali ed, in particolare, con le Cancellerie dei Giudici Tutelari;
- promozione e diffusione di un'applicazione, corretta e rispettosa dei soggetti deboli, della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno;
- creazione e diffusione di un codice etico dell'amministratore di sostegno ispirato ai principi del rispetto, della riservatezza, della garanzia della migliore qualità della vita della persona beneficiaria;
- diffusione della cultura delle misure di protezione giuridica intese come strumenti di tutela che limitano nella misura minore possibile la capacità di agire di una persona.

Nello svolgimento della attività la associazione può collaborare con soggetti pubblici e privati e aderire ad organismi locali, nazionali e internazionali aventi analoghe finalità.

### TITOLO III

#### Ordinamento interno e rapporto associativo

##### Art.3

L'ordinamento interno è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività e non temporaneità del rapporto associativo.

##### Art. 4

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali.

I membri del Comitato Scientifico sono soci onorari dell'Associazione e hanno pari diritti rispetto ai soci ordinari. *non hanno diritti di elettorato attivo e passivo*

##### Art. 5

L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il diniego di ammissione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

Il rapporto associativo si risolve per morte, per recesso, per esclusione e per decadenza:

- a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;
- b) l'esclusione può essere disposta dal Consiglio Direttivo per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;

c) la decadenza del socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota associativa, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

Avverso i provvedimenti di esclusione e decadenza il socio interessato può proporre ricorso alla Assemblea entro 30 gg dalla relativa comunicazione.

#### **Art. 6**

Sono "Amici dell'Associazione" coloro che pur non essendo soci partecipano all'attività dell'Associazione, condividendone gli scopi, con diritto ad informazioni sull'attività stessa e le iniziative dell'Associazione, con esclusione del diritto all'elettorato passivo e attivo, con diritto di partecipare, in qualità di meri uditori, alle assemblee. Gli "Amici dell'Associazione" sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione all'Associazione nella misura della metà dell'importo fissato per l'adesione dei soci dell'Associazione.

#### **Art. 7**

L'Associazione può articolarsi in Sezioni operanti in vari ambiti territoriali, di norma coincidenti con la provincia di Bologna.

Nell'ambito territoriale di riferimento di una medesima Provincia può essere costituita una sola Sezione dell'Associazione.

Ogni Sezione risulta essere una mera articolazione dell'associazione.

Su formale domanda sottoscritta da almeno dieci soci inoltrata con una relazione alla Assemblea dell'Associazione, quest'ultima costituisce la Sezione stessa.

La Sezione è dotata di un proprio presidente e di un comitato organizzativo, quali organi aventi il compito di coordinare a livello della Sezione stessa le attività dell'associazione.

Ogni Sezione è retta da un Regolamento uguale per tutte le Sezioni che deve essere approvato dall'Associazione al quale tuttavia l'Assemblea dell'Associazione, a maggioranza degli aventi diritto, può apportare gli adeguamenti e/o le integrazioni rese necessarie od opportune da fattori locali e dall'esperienza, ferme restando le norme fondamentali.

La Sezione opera nel pieno rispetto delle norme dello Statuto sociale e del Regolamento di Sezione.


Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può delegare alla Sezione specifiche funzioni determinandone i compiti e attribuendo le necessarie risorse.

### **TITOLO IV**

#### **Organi**

#### **Art. 8**

Sono organi dell'Associazione:



- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- Il Comitato Scientifico
- Le Sezioni Locali ove istituite.



**Art. 9**

L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari dell'Associazione di promozione sociale Bolognese Amministratori di Sostegno, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

All'Assemblea ordinaria compete:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio;
- c) approvare i regolamenti associativi;
- d) decidere i ricorsi degli aspiranti soci non ammessi e dei soci esclusi.

Alla Assemblea straordinaria compete:

- a) approvare le modifiche statutarie;
- b) deliberare lo scioglimento della associazione.



L'Assemblea ordinaria dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto anche a mezzo mail o fax o posta ordinaria contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, che non può tenersi nel medesimo giorno della prima, l'associazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

*Franco Vichi*  
*Jus*

Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti le persone.

E' ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di un socio.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal presidente, in mancanza dal Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano. Il Presidente provvede alla nomina di un Segretario, incaricandolo della redazione del verbale di assemblea, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero <sup>5 membri</sup> variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di cinque, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione e devono sempre comunque farne parte il Presidente e il Vice Presidente..

Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio dell'associazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


Il Consiglio direttivo rimane in carica, fino alla naturale scadenza, anche in caso di dimissioni o decadenza dalla carica di uno dei suoi membri; in tal caso i componenti restanti nomineranno un sostituto, scegliendolo tra i soci dell'associazione. Qualora la decadenza o le dimissioni interessino più di <sup>alle maggioranza dei</sup> ~~un~~ membro del Consiglio direttivo dovrà essere rieletto nella sua interezza; all'uopo, il Consiglio direttivo, convocherà entro 30 giorni l'assemblea ordinaria per le elezioni.

Il Consiglio direttivo può creare commissioni apposite, anche con durata determinata, per lo svolgimento di specifiche attività.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i soci fondatori Vitulo Francesca e Cera Stefano in quanto ideatori e promotori della nascita dell'associazione.

L'assemblea straordinaria, deliberando con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, può integrare i membri di diritto del Consiglio direttivo scegliendoli tra i soci che si siano distinti per attività particolarmente meritorie svolte in favore di ABAS.

I membri di diritto possono ricoprire ogni incarico all'interno del Consiglio.



Il Consiglio direttivo delibera i regolamenti necessari per il funzionamento dell'associazione nonché per le elezioni dei suoi membri.

#### Art. 11

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente, ed in caso di suo impedimento o assenza il Vice Presidente, rappresentano l'Associazione e compiono tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

#### Art. 12

Il Vice Presidente sostituisce il ~~Vice~~ Presidente in caso di assenza o impedimento.

#### Art. 13

Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Scientifico composto da tre a quindici membri, soci onorari, per le loro conoscenze, esperienze e competenze scientifiche, tecniche e culturali, che possano contribuire all'attività dell'Associazione.

La carica di membro del Consiglio Direttivo non costituisce causa di incompatibilità con quella di membro del Comitato Scientifico.

Il Comitato nomina al suo interno un Direttore Scientifico.

Il Comitato Scientifico fornisce il proprio parere riguardo:

- programma di attività dell'Ente;
- singole iniziative dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico inoltre può curare pubblicazioni e ricerche relativamente alle attività associative.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

### TITOLO V

#### Risorse economiche - Esercizio Finanziario

#### Art. 14

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;



*[Handwritten signature]*

- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le quote associative non sono trasmissibili.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alla lettera b), c), d) e), nonché per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se realizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art. 22 della legge n. 383/2000.

#### Art. 15

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

#### Art. 16

Le convenzioni tra l'Associazione e gli enti pubblici o altri enti e soggetti sono approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

### TITOLO VI

#### Scioglimento e norme di riferimento

#### Art.17

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni individuate dall'Assemblea tra quelle aventi finalità analoghe o per fini di utilità sociale.

#### Art.18

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 14 e ss. e del codice civile e alla legge n. 383/2000.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO

Verbale di Assemblea Straordinaria del 28/04/2014.

Il giorno 28 del mese di Aprile dell'anno 2014 alle ore 18.30 in Bologna, presso lo Studio dell'Avv. Mara Martelli sito in Bologna in Via Santo Stefano n. 140, si è riunita l'Assemblea dell'Associazione di Promozione Sociale ABAS, Associazione Bolognese Amministratori di Sostegno.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Avv. Francesca Vitulo, Presidente dell'Associazione, assume le funzioni di Segretario la Dott.ssa Laura Pompili.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo mail, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto. In seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, si discuteva e deliberava sul seguente ordine del giorno:

1) ILLUSTRAZIONE E APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO;

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto societario, l'Avv. Francesca Vitulo, Presidente dell'Associazione, che constata il raggiungimento del quorum costitutivo di tre quarti dei soci con la presenza di n. 20 associati, di cui 6 delegati, come da fogli che si allegano al verbale. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che alcuni soci, tra i quali l'Avv. Luana Albertini, hanno ritenuto doveroso che l'Associazione, costituita a Bologna in data 3/05/2012, apponesse alcune modifiche al testo statutario, al fine di disciplinare alcuni aspetti che non erano stati previsti in origine, e quindi ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci per esaminare ed approvare un nuovo testo di statuto sociale ritenuto conforme alle richieste presentate da alcuni soci, nonché alle normative vigenti in materia di Enti di tipo Associativo con particolare riguardo alle Associazioni di Promozione Sociale.

Successivamente dà lettura della proposta di modifica dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 4 articoli (quattro articoli) ed esattamente gli artt. 1, 4, 10 e 13.

A conclusione della lettura dei n. 4 articoli viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.


Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente-atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 19:30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

*[Signature]*



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 9.5.14 Serie 3 Al N. 3590

pagato € 200,05

(Euro) Diecento / 00

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

*[Signature]*  
Il Segretario  
Paolo Fucconi